COMUNE DI QUINCINETTO PROVINCIA DI TORINO	
OGGETTO: Convenzione per la gestione del servizio di tesoreria del	
Comune di Quincinetto per il periodo 2019/2021 affidato all'Istituto di	
Credito filiale di con sede legale	
in via c.f.	
REPUBBLICA ITALIANA	
L'anno, il giorno del mese di, presso la	
sede del Comune di Quincinetto via Val n.5:	
TRA	
l'ente pubblico il Comune di Quincinetto (di seguito denominato ente	
pubblico), codice fiscale 84001170012, con sede in Quincinetto Via Val n. 5	
rappresentato da in qualità di responsabile	
del servizio finanziario, autorizzato alla stipulazione del presente atto dagli	
artt.107 e 109 del D.Lgs.18/8/2000 n.267;	
e	
il sig nato a il residente a	
, nella qualità di	
dell'Istituto di credito	
che agisce in	
conformità alla delibera del Consiglio di Amministrazione del in	
forza della quale è autorizzato a sottoscrivere con firma singola il relativo	
contratto.	
PREMESSO CHE	

- con deliberazione di consiglio comunale n del è stata	
approvata la bozza di convenzione per la gestione del servizio di tesoreria	
per il periodo 01/01/2019 – 31/12/2021;	
- con determinazione del Responsabile del Servizio Finanziario n del	
veniva approvata la procedura negoziata per l'affidamento	
in concessione del servizio di tesoreria per il periodo 01.01.2019 -	
31.12.2021 e venivano approvati il capitolato d'oneri ed il bando di gara con	
i relativi allegati;	
- con determinazione del Responsabile del Servizio Finanziario n del	
è stata disposta l'aggiudicazione definitiva del servizio di tesoreria	
comunale per il periodo 01/01/2019 – 31/12/2021 all'Istituto di Credito	
, filiale di con sede in via	
<u> </u>	
- l'Ente contraente è sottoposto al regime di tesoreria unica di cui alla	
L.720/1984 e s.m.i. e l'invio degli ordinativi di incasso e pagamento al	
proprio tesoriere vengono effettuati, ai sensi dell'art.14 della L.196/2009,	
tramite lo standard OPI (Ordinativo di Pagamento e Incasso) emanato	
dall'Agenzia per l'Italia Digitale (AgID) e per il tramite della piattaforma	
tecnologica SIOPE+, gestita dalla Banca d'Italia;	
TUTTO CIO' PREMESSO CHE E' PARTE INTEGRANTE E	
SOSTANZIALE DEL PRESENTE ATTO SI CONVIENE E STIPULA	
QUANTO SEGUE:	
ART. 1 Affidamento del servizio	
1.1 - Il Comune di Quincinetto affida all'Istituto Bancario	
il servizio di Tesoreria. L'Istituto di credito	

aggiudicatario garantisce il funzionamento, per tutta la durata dell'appalto, di	
un proprio sportello, anche per il solo espletamento del Servizio Tesoreria,	
ad una distanza non superiore a 15 km dagli uffici del Servizio Finanziario	
del Comune.	
1.2 - Il servizio di tesoreria viene svolto in conformità alla legge, allo statuto	
e ai regolamenti dell'Ente nonché, ai patti di cui alla presente convenzione.	
ART. 2 Oggetto e limiti della convenzione	
2.1- La presente convenzione disciplina l'esecuzione del servizio di	
Tesoreria del Comune di Quincinetto, di seguito anche Ente.	
2.2 - Il servizio di Tesoreria di cui alla presente convenzione ha per oggetto il	
complesso delle operazioni inerenti la gestione dell'Ente e, in particolare, la	
riscossione delle entrate ed il pagamento delle spese facenti capo al Comune	
e dal medesimo ordinate, alla custodia dei titoli e valori di proprietà	
dell'Ente e di terzi per cauzioni ed altro, nonché l'esecuzione di ogni altro	
servizio contemplato dall'art. 209 del D.Lgs. 267/2000 e s.m.i. e previsto	
dalla presente convenzione, con l'osservanza delle norme vigenti in materia,	
nonché del Regolamento di contabilità del Comune.	
2.3 - Il Tesoriere è tenuto a curare l'esecuzione di ogni altro servizio	
bancario richiesto dal Comune alle migliori condizioni consentite dai vigenti	
"accordi interbancari ed eventuali successive variazioni".	
2.4 - Durante il periodo di validità della convenzione, d'accordo tra le parti e	
in qualsiasi momento, potranno essere effettuate integrazioni della presente	
convenzione al fine di assicurare tutti i perfezionamenti delle modalità di	
espletamento del servizio che consentano, nel tempo, il costante	
mantenimento del miglior livello di efficienza dello stesso, nonché eventuali	
2	

modificazioni conseguenti a successive disposizioni di legge. Per la	
formalizzazione degli accordi si può procedere con scambio di lettere e/o e-	
mail certificata.	
ART. 3 – Organizzazione del servizio	
3.1- La gestione del servizio di Tesoreria è affidata, per il tramite della	
Filiale di (Sede), ad un nucleo specialistico che predisporrà	
la documentazione curandone la conservazione documentale, salva richiesta	
del Comune, formulata di volta in volta e con congruo anticipo, circa la	
disponibilità di quest'ultima presso la Filiale. Tale nucleo supporterà l'Ente	
nella gestione del servizio e nella sua informatizzazione. La Filiale resterà a	
disposizione anche per la custodia e l'amministrazione dei titoli di proprietà	
e di terzi a cauzione e per qualunque informazione o attivazione di prodotti	
dedicati o meno alla Pubblica Amministrazione.	
3.2- L'Istituto di credito aggiudicatario garantisce il funzionamento, per tutta	
la durata dell'appalto di un proprio sportello operativo entro il raggio di	
quindici chilometri stradali dalla sede del Comune di Quincinetto.	
3.3- Il Tesoriere garantisce di svolgere le operazioni di riscossione e	
pagamento in circolarità presso le proprie agenzie, sportelli o dipendenze	
ubicate nel territorio nazionale; il Comune resta impegnato ad utilizzare tutte	
le metodologie innovative disponibili che privilegino fortemente, per	
l'esecuzione degli incassi/pagamenti, l'utilizzo di strumenti home-banking e	
solo marginalmente gli sportelli bancari con l'uso di contante. Specifiche	
riscossioni/pagamenti saranno regolati da appositi accordi che ne	
disciplineranno gli aspetti organizzativi ed economici.	

3.4- Il personale destinato allo svolgimento delle operazioni di Tesoreria	
dovrà essere debitamente formato sulle procedure relative al servizio di	
Tesoreria e sulla normativa ad esso afferente.	
ART. 4 Durata della convenzione	
4.1- La concessione del servizio di Tesoreria viene affidata al Tesoriere per	
TRE anni, dal 01.01.2019 al 31.12.2021.	
4.2- Il Servizio avrà inizio inderogabilmente a decorrere dall'01/01/2019.	
Nel caso l'aggiudicazione definitiva non sia ancora efficace è possibile la	
consegna anticipata del servizio in via d'urgenza ai sensi art. 32, comma 13,	
D.Lgs. 50/2016.	
4.3- Nel caso di cessazione anticipata del servizio l'ente si obbliga a	
rimborsare ogni eventuale debito contratto con il Tesoriere. Il Tesoriere si	
obbliga a continuare la temporanea gestione del servizio alle medesime	
condizioni fino al subentro e a depositare presso l'archivio dell'ente tutti i	
registri, i bollettari e quant'altro abbia riferimento alla gestione del servizio	
medesimo. Il Tesoriere si impegna altresì affinché l'eventuale passaggio	
avvenga con la massima efficienza e senza arrecare pregiudizio all'attività di	
pagamento e di incasso.	
4.4- La presente convenzione potrà essere rinnovata, d'intesa tra le parti, in	
base alle normative vigenti; è fatto però obbligo al Tesoriere di proseguire	
nel servizio, alle medesime condizioni contrattuali, anche dopo la scadenza	
della convenzione, fino a quando non siano intervenuti altra convenzione ed	
il conseguente passaggio di consegne o in caso di gara andata deserta per un	
periodo massimo di sei mesi.	
•	
	4

4.5- Il Comune si riserva comunque, in ogni momento, la facoltà di recedere	
dalla convenzione qualora, a seguito di modifica soggettiva del Tesoriere per	
fusione o incorporazione con altri Istituti di Credito, il nuovo soggetto non	
offra le stesse garanzie di affidabilità finanziaria, economica, tecnica e	
organizzativa del soggettocon il quale è stata stipulata la convenzione.	
ART. 5 Gestione Informatizzata del servizio	
5.1- Come previsto dall'art. 213 del D.Lgs. 267/00 e s.m.i., il Tesoriere	
gestisce il servizio di Tesoreria con modalità e criteri informatici. Il	
Tesoriere assicura il buon funzionamento delle idonee procedure	
informatizzate di interscambio dati, informazioni e documentazione varia. Il	
Tesoriere garantisce, tramite apposita procedura, l'esecuzione degli	
ordinativi d'incasso e di pagamento emessi dal sistema informatico	
dell'Ente.	
5.2- La riscossione delle entrate ed il pagamento delle spese sono effettuati,	
oltre che per cassa, anche con le modalità offerte dai servizi elettronici di	
incasso e di pagamento interbancari. Viene assicurata altresì la funzionalità	
dei collegamenti previsti dal Decreto del Ministero dell'Economia e delle	
Finanze del 18.02.2005 "Codificazioni, modalità e tempi per l'attivazione	
del SIOPE per gli Enti Locali". Dovrà essere consentita la possibilità per i	
debitori dell'Ente di effettuare on-line i pagamenti sul conto di Tesoreria con	
oneri a carico dei debitori, con le modalità più evolute previste dal sistema	
bancario (tramite home-banking, postazioni POS bancomat, ecc). Il	
Tesoriere garantisce altresì l'applicazione della Legge 196/2009 (art. 14	
comma 8bis) e del DM (MEF) 14/6/2017 (Siope +) e della Direttiva sui	

servizi di pagamenti 2015/2366/UE del Parlamento Europeo recepita con	
D.Lgs. 15/12/2017 n. 218 (Circolare MEF n. 22 del 15/6/2018)	
5.3- Con riferimento alla gestione mediante "ordinativo informatico"	
caratterizzato dalla applicazione della "firma digitale" così come definita dal	
D.P.R. 28.12.2000 n.445 (T.U. delle disposizioni legislative e regolamentari	
in materia di documentazione amministrativa) sono concordati flussi	
informatici bidirezionali tra Ente e Tesoriere, secondo la tecnologia standard	
prevista per lo scambio di documenti informatici dotati di firma digitale.	
5.4- Il Tesoriere garantisce la piena corrispondenza della gestione	
informatizzata del servizio rispetto a quanto stabilito dal codice	
dell'amministrazione digitale (D.Lgs. 7.3.2005 n. 82 e s.m.i.), dal protocollo	
ABI sulle regole tecniche e lo standard per l'emissione dei documenti	
informatici relativi alla gestione dei servizi di Tesoreria e di cassa per gli enti	
del comparto pubblico (e eventuali successivi aggiornamenti), dall'Agenzia	
per l'Italia Digitale e da altre autorità pubbliche nel campo digitale ed	
informatico. I costi per gli eventuali adeguamenti, saranno ognuno per la	
propria parte di competenza.	
5.5- Il Tesoriere aggiudicatario della presente gara provvederà, a proprio	
carico e senza alcuna spesa per l'Ente, ad effettuare tutte le attività al fine di	
rendere possibile il subentro del nuovo Tesoriere, garantendo il corretto	
collegamento, anche informatico, tra la situazione finanziaria alla data di	
cessazione della presente convenzione e quella alla data di inizio della nuova	
convenzione.	
5.6- Alla scadenza della presente convenzione il Tesoriere, previa verifica	
straordinaria di cassa, renderà all'Ente il conto gestionale e cederà	

gratuitamente ogni informazione e archivio di dati necessari al nuovo	
Tesoriere e all'Ente in modo da garantire il normale funzionamento del	
servizio ed evitare interruzioni o disservizi. Casi e questioni particolari	
inerenti il passaggio della gestione di Tesoreria saranno decisi e stabiliti ad	
insindacabile giudizio dell'Ente, senza oneri a carico dello stesso.	
5.7- Il Tesoriere metterà a carico dell'Ente gratuitamente, un collegamento	
informatico tramite Internet di tipo "Home Banking" o equivalenti e le	
attrezzature informatiche nonché i programmi per il funzionamento,	
l'aggiornamento e l'assistenza tecnica, senza oneri e spese per l'Ente,	
garantendone il funzionamento sin dal 01.01.2019, per:	
- la trasmissione e visualizzazione reciproca dei seguenti dati:	
mandati e reversali;	
bilancio di Previsione;	
- la visualizzazione di operazioni effettuate dal Tesoriere senza emissione da	
parte dell'Ente di ordinativi di incasso e/o mandati di pagamento;	
- data di caricamento delle operazioni, data di effettiva lavorazione nonché	
eventuale data di valuta assegnata;	
- importo totale degli ordinativi di riscossione ricevuti, distinti tra residui e	
competenza, con indicazione tra ordinativi estinti e da riscuotere;	
- importo totale dei mandati di pagamento ricevuti, distinti tra residui e	
competenza, con indicazione tra mandati estinti e da pagare;	
- giornale di cassa;	
- giacenza di cassa presso il Tesoriere e importo dei fondi vincolati;	
- giacenza di cassa presso la Tesoreria Provinciale dello Stato risultante in	
contabilità speciale.	
0	

5.8- L'Ente si impegna a comunicare formalmente al Tesoriere eventuali	
errori riscontrati.	
5.9- Il Tesoriere è tenuto a comunicare un indirizzo di posta elettronica	
certificata abilitato all'invio e ricezione di comunicazioni nei confronti del	
Comune.	
5.10- È tenuto, altresì, ad installare e/o aggiornare le procedure informatiche	
atte a migliorare il servizio di Tesoreria.	
ART. 6 – Operazioni di competenza del Tesoriere	
6.1- Il servizio di Tesoreria comprende:	
a) la riscossione di qualsiasi entrata, fatte salve le modalità decise dall'Ente	
per la riscossione di entrate patrimoniali ai sensi dell'art. 52 del D.Lgs.	
446/1997 e s.m.i.;	
b) il pagamento di tutte le spese disposte dal Comune secondo le formalità di	
legge;	
c) la conservazione e la gestione dei fondi di cassa, dei titoli e valori di	
pertinenza dell'Ente o di terzi consegnati per la custodia al Tesoriere;	
d) la compilazione, la trasmissione alle Autorità competenti e la consegna	
all'Ente, dei dati periodici della gestione di cassa.	
6.2- Con riferimento a quanto previsto al precedente punto, lettere a) e b), la	
regolarizzazione degli incassi e dei pagamenti avvenuti negli ultimi giorni	
dell'esercizio finanziario senza l'ordinativo deve avvenire nei primi giorni	
del nuovo anno e sarà comunque contabilizzata con riferimento all'esercizio	
precedente.	
6.3- Il Tesoriere cura la tenuta di una contabilità atta a registrare	
cronologicamente i movimenti attivi e passivi di cassa, da riepilogarsi	
9	
	I

sistematicamente nel giornale di cassa, ai fini di una chiara rilevazione	
contabile delle operazioni di Tesoreria.	
6.4- Il Tesoriere dovrà rendere disponibile giornalmente al Comune il	
documento di cassa da cui risultino:	
- gli ordinativi di riscossione ricevuti con distinzione tra ordinativi estinti e	
da riscuotere;	
- le riscossioni effettuate senza ordinativo;	
- gli ordini di pagamento ricevuti, distinguendo gli ordini estinti e quelli da	
pagare;	
- i pagamenti effettuati senza mandato;	
- la giacenza di cassa presso il tesoriere e l'importo dei fondi vincolati alla	
medesima data;	
- la giacenza di cassa preso la Tesoreria Provinciale dello Stato risultante in	
contabilità speciale a conclusione della giornata.	
6.5- Il Tesoriere si obbliga a dare comunicazione dello stato degli incassi e	
dei pagamenti ogni volta che il Comune ne faccia richiesta.	
ART.7 – Trasmissione di atti e documenti al Tesoriere	
7.1- Il Comune si obbliga a trasmettere al Tesoriere, all'inizio di ciascun	
esercizio finanziario, una copia del Bilancio di Previsione debitamente	
approvato, o documento sostitutivo, e l'elenco analitico dei residui attivi e	
passivi, secondo il sistema di contabilità armonizzato di cui al D.Lgs.	
118/2011, aggregato per Titoli/Tipologie e Missioni e Programmi.	
7.2- Nel corso dell'esercizio, il Comune si impegna a trasmettere	
tempestivamente al Tesoriere, anche via PEC, le copie delle deliberazioni	
esecutive relative alle variazioni di bilancio, prelevamento del fondo di	
, 1	
10	

riserva e la deliberazione di approvazione del rendiconto corredata	
dall'elenco definitivo dei residui attivi e passivi.	
7.3- Inoltre, dovranno essere trasmessi al Tesoriere i seguenti documenti:	
- le delegazioni di pagamento dei prestiti contratti;	
- le firme autografe dei funzionari e loro sostituti, che sottoscrivono gli	
ordinativi di pagamento e gli ordinativi d'incasso;	
- la documentazione per utilizzo della firma digitale;	
- tutti gli altri documenti che comportano entrate delle quali il Tesoriere deve	
accusare ricevuta.	
ART. 8 Ordinativi di incasso (reversali) - Riscossioni	
8.1- Le entrate sono incassate dal Tesoriere in base ad ordinativi di incasso	
emessi dall'Ente con applicazione della "firma digitale", in conformità al	
sistema di contabilità armonizzato e trasmessi in formato elettronico tramite	
lo standard OPI (Ordinativo di Pagamento e Incasso) emanato dall'Agenzia	
per l'Italia Digitale (AgID) e per il tramite della piattaforma tecnologica	
SIOPE+, oppure, in caso di impedimento, su moduli appositamente	
predisposti, numerati progressivamente e firmati dal responsabile del	
servizio finanziario e/o da altro soggetto individuato dal regolamento di	
contabilità del Comune ovvero, nel caso di assenza o impedimento, da	
persona abilitata a sostituirli ai sensi e con i criteri di individuazione di cui al	
medesimo regolamento.	
8.2- Il Tesoriere è tenuto ad incassare, anche senza autorizzazione del	
Comune, le somme che terzi intendono versare a qualsiasi titolo e causa a	
favore del Comune stesso, rilasciando apposita ricevuta contenente, oltre	
all'indicazione della causale del versamento, la clausola espressa "salvi i	

diritti dell'Ente". Di tali riscossioni il Tesoriere dovrà darne comunicazione	
al Comune, il quale dovrà emettere i corrispondenti ordinativi di incasso.	
8.3- Il Tesoriere provvede anche alla riscossione degli assegni che gli	
vengono trasmessi dal Comune, anche relativamente a spese contrattuali,	
d'asta e cauzionali, previo rilascio di apposita ricevuta.	
8.4- In merito alle riscossioni di somme affluite sui conti correnti postali	
intestati dell'Ente e per i quali al Tesoriere deve essere riservata la firma di	
traenza, il prelevamento dai conti medesimi è disposto dall'Ente mediante	
comunicazione scritta al Tesoriere e successiva emissione di ordinativo	
d'incasso (Reversale) a cui deve essere allegata copia dell'estratto conto	
postale comprovante la capienza del conto; il Tesoriere esegue l'ordine del	
prelievo mediante emissione di assegno postale e accredita l'importo	
corrispondente sul conto di Tesoreria, con conseguente regolarizzazione, da	
parte dell'Ente, del provvisorio d'entrata.	
8.5- Su tutti i conti correnti e i depositi intestati all'Ente o ai propri agenti	
contabili l'accredito delle somme viene effettuato nello stesso giorno in cui il	
Tesoriere riscuote e con valuta di accredito il giorno stesso.	
8.6- A fronte di ogni riscossione effettuata sulla scorta degli ordinativi di	
incasso, il Tesoriere deve rilasciare apposite quietanze, numerate	
progressivamente in ordine cronologico a partire dall'inizio di ciascun	
esercizio, compilate con procedure informatiche e moduli meccanizzati.	
8.7 – Di norma e salvo diversa esplicita pattuizione per specifiche	
riscossioni, nessuna spesa e/o commissione sarà posta a carico degli utenti	
per gli incassi effettuati presso gli sportelli del Tesoriere salvo l'eventuale	
rimborso di spese per imposte o tasse.	

8.8 - Le somme realizzate dal Comune per mutui passivi in attesa della	
parziale o totale erogazione ai creditori, debbono essere depositate in	
conformità alle prescrizioni di cui alla Legge 720/1984 e successive	
modifiche ed integrazioni. Il Tesoriere provvede, ove necessario, ad	
effettuare eventuali opportuni accantonamenti vincolando i relativi importi	
nelle contabilità dell'Ente, onde essere in grado di provvedere al pagamento,	
anche in assenza di ordinativi, alle previste scadenze, di rate di mutui, prestiti	
obbligazionari, debiti ed altri impegni, a garanzia dei quali il Comune rilasci	
delegazioni di pagamento date in carico al Tesoriere, nonché degli altri	
impegni obbligatori per legge. Qualora non si siano potuti precostituire i	
necessari accantonamenti per insufficienza di entrate, il Tesoriere può	
attingere i mezzi occorrenti per ottemperare alle previste scadenze, ai	
succitati pagamenti, anche dalla eventuale anticipazione di Tesoreria.	
8.9 - A tutte le somme riscosse dall'Istituto Tesoriere per conto del Comune	
sarà applicata la valuta stabilita dalla legislazione vigente in conformità alla	
circolare n.22 del 15/06/2018.	
ART. 9 Ordinativo di pagamento (mandati)	
9.1- Il Tesoriere è tenuto ad effettuare i pagamenti per conto del Comune, in	
base ad ordinativi di pagamento emessi dall'Ente con applicazione della	
"firma digitale", in conformità al sistema di contabilità armonizzato e	
trasmessi in formato elettronico tramite lo standard OPI (Ordinativo di	
Pagamento e Incasso) emanato dall'Agenzia per l'Italia Digitale (AgID) e per	
il tramite della piattaforma tecnologica SIOPE+, oppure, in caso di	
impedimento, su moduli appositamente predisposti, numerati	
progressivamente per esercizio finanziario e firmati dal responsabile del	

servizio finanziario e/o da altro soggetto individuato dal regolamento di	
contabilità del Comune ovvero, nel caso di assenza o impedimento, da	
persona abilitata a sostituirli ai sensi e con i criteri di individuazione di cui al	
medesimo regolamento.	
9.2- Al Tesoriere è fatto divieto di pagare mandati privi degli elementi	
previsti dalla vigente normativa.	
9.3- Con l'utilizzo dell'ordinativo informatico, il Tesoriere disporrà i	
pagamenti al momento della regolare presa in carico del documento firmato	
digitalmente, salvo causa di forza maggiore in cui il Tesoriere garantisce in	
due giorni lavorativi, l'esecuzione delle eventuali disposizioni cartacee.	
9.4- Il Tesoriere provvede all'estinzione dei mandati di pagamento emessi in	
conto residui passivi solo ove gli stessi trovino riscontro nell'elenco dei	
residui trasmesso dal Comune e sottoscritto dal Responsabile del Servizio	
Finanziario.	
9.5- Il Tesoriere estingue gli ordinativi di pagamento nel limite dei fondi di	
cassa esistenti e delle anticipazioni autorizzate.	
9.6- Il Tesoriere non può dar corso al pagamento di ordinativi provvisori e	
neppure a pagamenti non conformi a quanto previsto nel presente contratto.	
9.7- Il Comune si impegna a non presentare al Tesoriere ordinativi di	
pagamento oltre il 15 Dicembre, ad eccezione di quelli relativi al pagamento	
delle competenze al personale ed ai pagamenti aventi scadenza perentoria	
oltre il termine suddetto.	
9.8- Il Tesoriere, previa richiesta presentata e sottoscritta dal Responsabile	
del Servizio Finanziario, deve dar corso, anche in assenza di preventiva	
emissione del relativo mandato, ai pagamenti obbligatori derivanti da	

delegazione di pagamento, da obblighi tributari, da somme iscritte a ruolo, da	
contributi previdenziali ed assistenziali.	
9.9 - Con riguardo ai pagamenti relativi ai contributi previdenziali, l'Ente si	
impegna, contestualmente ai mandati di pagamento delle retribuzioni del	
proprio personale, a emettere anche quelli relativi al pagamento dei	
contributi suddetti, corredandoli della prevista distinta. Il Tesoriere, al	
ricevimento dei mandati, procede al pagamento degli stipendi ed accantona	
le somme necessarie al pagamento dei corrispondenti contributi entro la	
scadenza di legge ovvero vincola l'anticipazione di tesoreria.	
9.10 – Il pagamento delle retribuzioni al personale dipendente dall'Ente, che	
abbia scelto come forma di pagamento l'accredito delle competenze stesse in	
conti correnti bancari, sia presso una qualsiasi dipendenza dell'Istituto	
tesoriere, sia presso un Istituto di credito diverso dal Tesoriere e verrà	
corrisposta valuta fissa a favore del beneficiario indicata dal Comune, così	
da garantire ad ogni dipendente parità di trattamento. Tali accrediti non	
dovranno essere gravati di alcuna spesa bancaria. I conti correnti della specie	
presso le filiali del Tesoriere potranno fruire, inoltre di speciali condizioni	
eventualmente concordate.	
9.11 - Per quanto concerne il pagamento delle rate dei mutui garantite da	
delegazione di pagamento, il Tesoriere, a seguito della notifica ai sensi di	
legge delle delegazioni medesime, ha l'obbligo di effettuare semestralmente,	
gli accantonamenti necessari, anche tramite apposizioni di vincolo	
sull'anticipazione di tesoreria. Resta inteso che, qualora, alle scadenze	
stabilite, siano mancanti e insufficienti le somme del Comune necessarie per	
il pagamento delle rate e tale circostanza non sia addebitabile al Tesoriere	

(ad esempio insussistenza di fondi da accantonare), quest'ultimo non è	
responsabile del mancato o ritardato pagamento e non risponde, pertanto, in	
ordine alle indennità di mora eventualmente previste nel contratto di mutuo.	
ART. 10 Modalità di pagamento	
10.1- L'Ente favorisce e promuove l'utilizzo di modalità di pagamento	
informatizzate e, dunque, considera assolutamente residuale il pagamento in	
contanti.	
10.2- I pagamenti in contanti, seppure con le indicazioni di cui al comma 1,	
sono eseguibili anche agli sportelli del Tesoriere Comunale.	
10.3- I pagamenti parziali di ordinativi collettivi saranno registrati	
quotidianamente sul giornale di cassa.	
10.4- Di regola gli emolumenti al personale dipendente dovranno essere	
pagati il giorno 27 di ogni mese o, qualora il 27 ricada di giorno festivo, il	
primo giorno lavorativo antecedente. L'Ente si impegna a predisporre le	
disposizioni di cui al presente punto in tempo utile per il rispetto delle	
scadenza di pagamento.	
10.5- Il Comune provvederà direttamente ad avvisare i propri creditori	
dell'avvenuta emissione dei mandati a loro favore.	
ART. 11– Commutazione dei pagamenti	
11.1- Gli ordinativi di pagamento, come sopra accreditati o commutati, si	
considerano titoli pagati agli effetti del rendiconto.	
11.2- Le dichiarazioni di accreditamento o di commutazione, che	
costituiscono la quietanza del creditore, devono risultare sull'ordinativo di	
pagamento.	

11.3- Per le commutazioni in assegno circolare spedito al creditore a mezzo	
lettera raccomandata A.R., devono essere allegati gli avvisi di ricevimento.	
ART. 12 – Commissioni	
12.1- Le commissioni verranno applicate dal Tesoriere così come disposto	
dal D.Lgs. 15/12/2017 n. 218 ed in particolare gli artt. 3 e 18 del D.Lgs.	
11/2010 come modificato dal D.Lgs. 218/2017 e alla circolare n.22 del	
15/06/2018. Ogni commissione è inclusa nell'importo economico annuo	
richiesto per l'espletamento del servizio di tesoreria.	
12.3- Qualora nello stesso giorno siano emessi plurimi ordinativi di	
pagamento in favore di un unico beneficiario, l'operazione sarà assoggettata	
ad un'unica commissione.	
12.4- Sono comunque eseguiti gratuitamente dal Tesoriere i seguenti	
pagamenti:	
- tutti i mandati di pagamento per cassa;	
- retribuzioni al personale dipendente ed i compensi assimilati a lavoro	
dipendente, gli oneri contributivi e fiscali;	
- i gettoni di presenza dei Consiglieri comunali e le indennità degli	
amministratori comunali;	
- oneri dovuti ai componenti di Seggi Elettorali;	
- contributi assistenziali e sussidi;	
- utenze dell'Ente, canoni di locazione, rate di mutui, assicurazioni;	
- spese derivanti da obblighi tributari e da somme iscritte a ruolo;	
- tutti i mandati di pagamento da delegazioni di pagamento e da altri	
obblighi di legge;	
- tutti i mandati di pagamento verso altri Enti Pubblici;	
17	

- tutti i mandati di pagamento a favore di consorzi ed aziende di	
capitale partecipate dall'Ente;	
- tutti i mandati a favore dei concessionari della riscossione;	
- tutti i mandati a favore di Associazioni, enti religiosi, amministratori privati	
che operino senza scopi di lucro;	
ART. 13 – Valute	
13.1- Sulle riscossioni effettuate per cassa l'accredito viene effettuato nello	
stesso giorno in cui il Tesoriere riscuote le somme e con valuta di accredito il	
giorno stesso.	
13.2- Il Tesoriere si impegna ad attribuire ai bonifici bancari la valuta	
espressa secondo i criteri stabiliti dal circuito SEPA – P.S.D e alla circolare	
n.22 del 15/06/2018;	
13.3- Sono fatte salve le attribuzioni di valute stabilite da norme specifiche.	
13.4- Sulle operazioni di riscossione e pagamento soggette alla Tesoreria	
Unica sono applicate le valute secondo la vigente normativa in conformità	
alla circolare n.22 del 15/06/2018.	
ART. 14 – Espletamento di servizi aggiuntivi	
14.1- Il Tesoriere, oltre al servizio propriamente definito di "Tesoreria"	
espleterà, anche i seguenti servizi aggiuntivi:	
- il collegamento telematico Ente/Istituto tesoriere per lo scambio reciproco	
dei dati;	
- il servizio di home banking con funzioni informative per l'accesso in tempo	
reale agli archivi del conto di tesoreria;	
14.2 – Il Tesoriere si impegna inoltre a fornire, in caso di richiesta specifica	
del comune e in base all'offerta presentata in sede di gara:	
18	

- l'attivazione del pos alle condizioni riportate nell'offerta di gara;	
- la riscossioni delle tariffe e delle prestazioni patrimoniali per i servizi	
dell'Ente tramite M.A.V. o R.I.D. scelti dall'Ente;	
- la riscossione dei tributi locali mediante accredito bancario;	
(eventuali altri servizi offerti in sede di gara);	
ART. 15 - Anticipazioni di tesoreria	
15.1 - Il Tesoriere, su richiesta del Comune (presentata a norma all'inizio	
dell'esercizio finanziario e corredata dalla deliberazione dell'Organo	
esecutivo di cui all'art. 222 del Decreto Lgs. n.267/00), è tenuto a concedere	
anticipazione di tesoreria entro il limite massimo dei tre dodicesimi delle	
entrate afferenti ai primi tre titoli di bilancio di entrata dell'Ente accertate	
nel consuntivo del penultimo anno precedente. L'utilizzo dell'anticipazione	
ha luogo di volta in volta limitatamente alle somme strettamente necessarie e	
per sopperire a momentanee esigenze di cassa, salva diversa disposizione del	
responsabile del servizio finanziario dell'Ente. Più specificatamente,	
l'utilizzo della linea di credito si ha in vigenza dei seguenti presupposti:	
assenza di fondi disponibili eventualmente riscossi in giornata,	
contemporanea incapienza del conto di tesoreria - delle contabilità speciali -	
assenza degli estremi di applicazioni di cui al successivo art. 13.	
15.2 – Il Comune deve prevedere in bilancio gli stanziamenti necessari per	
l'utilizzo e il rimborso dell'anticipazione, nonchè, per il pagamento dei	
relativi interessi nella misura di tasso contrattualmente stabilita, sulle somme	
che ritiene di utilizzare.	
15.3 - Il Tesoriere è obbligato a procedere di sua iniziativa per l'immediato	
rientro totale o parziale delle anticipazioni non appena si verifichino entrate	
10	

libere da vincoli. In relazione a ciò il Comune, su indicazione del Tesoriere	
provvede all'emissione dei relativi ordinativi di incasso e mandati di	
pagamento.	
15.4 - In caso di cessazione, per qualsiasi motivo, del servizio, il Comune si	
impegna ad estinguere immediatamente ogni e qualsiasi esposizione	
debitoria derivante da eventuali anticipazioni di tesoreria, obbligandosi a far	
rilevare al Tesoriere subentrante, all'atto del conferimento dell'incarico, le	
anzidette esposizioni, nonchè, a far assumere a quest'ultimo tutti gli obblighi	
inerenti ad eventuali impegni di firma rilasciati nell'interesse dell'Ente.	
15.5 - Il Tesoriere, in seguito all'eventuale dichiarazione dello stato di	
dissesto del Comune ove ricorra la fattispecie di cui al comma 4 dell'art. 246	
del D.Lgs. n. 267/00, può sospendere, fino al 31 dicembre successivo alla	
data di detta dichiarazione, l'utilizzo della residua linea di credito per	
anticipazioni di tesoreria.	
ART. 16 –Tasso passivo sulle anticipazioni di tesoreria e tasso attivo sui	
depositi detenuti	
16.1- Sull'utilizzo dell'anticipazione di Tesoreria è applicato il tasso passivo	
a carico del Comune, offerto in sede di gara, pari a	
16.2- Lo spread proposto si intende comprensivo di commissioni e spese	
comunque denominate, con capitalizzazione trimestrale.	
16.3- Per eventuali depositi che si dovessero costituire presso il Tesoriere,	
non soggetti alle disposizioni sulla Tesoreria unica, o qualora nel corso di	
vigenza della convenzione dovessero subentrare norme di legge che	
escludono dall'obbligo del rispetto della normativa di Tesoreria Unica, il	

tasso attivo d'interesse da riconoscere a favore del Comune è pari al tasso	
offerto in sede di gara, ossia	
16.4- Lo spread proposto si intende al netto di commissioni e spese	
comunque denominate, ed al lordo delle imposte.	
ART. 17 – Utilizzo di somme a specifica destinazione	
17.1- Il Comune, previa apposita deliberazione dell'organo competente, può,	
all'occorrenza e nel rispetto dei presupposti e delle condizioni di legge,	
richiedere al Tesoriere, attraverso il proprio servizio finanziario, l'utilizzo	
delle somme a specifica destinazione, comprese quelle rinvenienti da mutui	
non contratti con la Cassa DD.PP.	
17.2- Il ricorso all'utilizzo delle somme a specifica destinazione vincola una	
quota corrispondente dell'anticipazione di tesoreria che, pertanto, deve	
risultare da apposito atto deliberativo del Comune.	
17.3- Il Comune non può dar luogo all'applicazione del presente articolo	
qualora non abbia ricostituito, con i primi introiti non soggetti a vincolo di	
destinazione, i fondi vincolati utilizzati in precedenza, ovvero qualora versi	
in stato di dissesto finanziario. In quest'ultimo caso, il divieto opera dalla	
data delle delibera di dissesto e si intende esteso alla fase di "risanamento",	
intendendosi come tale il periodo di cinque anni decorrente dall'anno per il	
quale viene redatta l'ipotesi di Bilancio stabilmente riequilibrato.	
ART. 18 – Amministrazione titoli e valori in deposito	
18.1- Il Tesoriere assume in custodia ed amministrazione gli eventuali titoli	
ed i valori di proprietà dell'Ente, nel rispetto delle norme vigenti in materia	
di deposito dei titoli.	

18.2 - Il Tesoriere custodisce ed amministra, altresì, con le modalità di cui al	
comma precedente, i titoli ed i valori depositati da terzi per cauzione a favore	
del Comune.	
18.3 - L'amministrazione di titoli e valori in deposito viene svolta dal	
Tesoriere a titolo gratuito.	
ART. 19 – Registri ed altri documenti del Tesoriere	
19.1- Il Tesoriere deve custodire e tenere costantemente aggiornati i seguenti	
documenti:	
- il registro di cassa;	
- il registro dei ruoli e dei titoli di riscossione;	
- i mandati di pagamento cronologicamente ordinati;	
- gli ordinativi di incasso ordinati come sopra;	
- i verbali di verifica di cassa;	
- tutti gli altri registri che si rendessero necessari per la gestione,	
o che fossero prescritti da speciali regolamenti o capitolati di servizio.	
ART. 20 – Tesoreria Unica	
20.1- Il Tesoriere si assume l'obbligo di rispettare le norme previste per il	
sistema di Tesoreria unica introdotto con Legge 29.10.1984, n. 720 e	
successive modifiche ed integrazioni.	
ART. 21 – Imposta di bollo	
21.1- L'ente si impegna a riportare su tutti i documenti di cassa, con rigorosa	
osservanza delle leggi sul bollo, l'annotazione indicante se l'operazione di	
cui trattasi è soggetta a bollo ordinario di quietanza oppure esente. Pertanto,	
sia gli ordinativi di incasso che i mandati di pagamento devono riportare la	
predetta annotazione.	
22	

21.2- Fermo restando quanto previsto nel precedente art. 7, gli eventuali	
oneri relativi all'applicazione dell'imposta di bollo restano a carico del	
Tesoriere.	
ART. 22 – Verifiche di cassa	
22.1- In sede di ogni verifica, il Tesoriere ha il compito di comunicare le	
differenze di importi tra i documenti emessi dall'Ente e quelli effettivamente	
inseriti nella propria contabilità.	
22.2- Il Tesoriere sarà tenuto a prestarsi per la verifica di cassa ogni	
qualvolta l'Ente ne faccia richiesta mettendo a disposizione tutti i documenti	
a ciò occorrenti.	
22.3- Dovrà inoltre rilasciare, a richiesta dell'Ente e/o degli organi di	
controllo, l'estratto dei registri contabili o di altri documenti.	
ART. 23 – Verifiche ed ispezioni	
23.1- Gli incaricati della funzione di revisione economico finanziaria di cui	
all'art.234 del T.U. n. 267/2000, hanno accesso ai documenti relativi alla	
gestione del servizio di Tesoreria: di conseguenza, previa comunicazione da	
parte dell'Ente del nominativo dell'organo di revisione economico-	
finanziaria, quest'ultimo può effettuare sopralluoghi presso la filiale di	
23.2- Con analoga modalità si procede per le eventuali verifiche effettuate	
dal Responsabile del Servizio Finanziario.	
ART. 24 – Resa del conto	
24.1- Il Tesoriere, al termine dei due mesi successivi alla chiusura	
dell'esercizio, rende al Comune, su modello conforme al D.Lgs. 118/2011	
s.m.i. e relativi Decreti attuativi, il "Conto del Tesoriere" corredato dagli	
23	

allegati di svolgimento per ogni singola voce di Bilancio, dagli ordinativi di	
incasso e dai mandati di pagamento, dalle relative quietanze, ovvero dai	
documenti meccanografici contenenti gli estremi delle quietanze medesime.	
24.2- La compilazione dei conti, la documentazione e ogni altro documento	
dovranno essere curati in conformità alle vigenti disposizioni.	
24.3- Sino a diverso accordo tra le parti continuerà ad essere prodotto in	
forma cartacea il conto del tesoriere di cui all'art. 226 del D.Lgs. 267/00.	
ART. 25 – Tutela della riservatezza dei dati	
25.1- Il Tesoriere si impegna ad osservare gli obblighi derivanti dal D.Lgs.	
30.06.2003, n.196 in materia di tutela delle persone e di altri soggetti rispetto	
al trattamento dei dati personali.	
25.2- Il Tesoriere ha l'obbligo di mantenere riservati i dati e le informazioni,	
ivi compresi i dati informatici, di cui venga in possesso e comunque a	
conoscenza; di non divulgarli in alcun modo e in qualsiasi forma e di non	
farne oggetto di utilizzazione a qualsiasi titolo per scopi diversi da quelli	
strettamente necessari all'esecuzione dei servizi di cui alla presente	
convenzione.	
25.3- In particolare si precisa che tutti gli obblighi di riservatezza dovranno	
essere rispettati anche in caso di cessazione dei rapporti con il Comune.	
25.4- Il Tesoriere è responsabile dell'esatta osservanza da parte dei propri	
dipendenti, consulenti e risorse, degli obblighi di segretezza anzidetti.	
25.5 - In sede di stipula del contratto l'aggiudicatario, tramite il proprio	
legale rappresentante, sarà nominato quale soggetto responsabile del	
trattamento dei dati personali in discussione.	

25.6- A tal fine l'aggiudicatario dovrà fornire i nominativi che potranno	
avere accesso alle informazioni nell'esecuzione dei servizi; questi ultimi	
-	
verranno nominati dal summenzionato responsabile incaricati del trattamento	
dei dati personali ai sensi del D.Lgs. 30 giugno 2003, n. 196.	
25.7- Su richiesta del Comune l'aggiudicatario dovrà inoltre comunicare le	
misure minime di sicurezza adottate nel trattamento dei dati personali in	
esecuzione del Capo II del D.Lgs. 30 Giugno 2003, n. 196.	
25.8- Lo stesso sarà tenuto ad osservare quanto indicato nel	
REGOLAMENTO (UE) 2016/679 del 27.4.2016 'REGOLAMENTO	
GENERALE SULLA PROTEZIONE DEI DATI, (REGOLAMENTO	
EUROPEO PRIVACY UE/2016/679), e nel Regolamento Comunale	
approvato con G.C. n.33 del 10.5.2018.	
ART. 26 – Subappalto e cessione del contratto	
26.1- Il contratto non può essere ceduto a terzi a pena di nullità anche in caso	
di cessazione dell'attività da parte dell'Impresa aggiudicataria e di fallimento	
della stessa.	
26.2- Non è ammesso il subappalto del servizio, sarà ammesso per alcuni	
servizi marginali qualora sussista il caso.	
ART. 27 – Obblighi in materia di anticorruzione	
27.1- Il Tesoriere, consapevole delle conseguenze di cui all'art. 53, comma	
16-ter del D.Lgs. n. 165/2001, non si avvale dell'attività lavorativa o	
professionale di soggetti che abbiano cessato, nell'ultimo triennio, rapporto	
di dipendenza con l'Ente, esercitando poteri autorizzativi e negoziali nei	
propri confronti.	

27.2- Ai sensi del combinato disposto dell'art. 2, comma 3, del D.P.R. N.	
62/2013 "Regolamento recante codice di comportamento dei dipendenti	
pubblici, a norma dell'art. 54 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165"	
e dell'art. 4 del codice di comportamento del comune, adottato con	
deliberazione della giunta comunale n. 5 del 15.01.2014, il Tesoriere e, per	
suo tramite, i suoi dipendenti e/o collaboratori a qualsiasi titolo si	
impegnano, pena la risoluzione del contratto, al rispetto degli obblighi di	
condotta previsti dai sopracitati codici, per quanto compatibili, codici che	
pur non venendo materialmente allegati al presente contratto – sono	
consegnati in copia contestualmente alla sottoscrizione". Il comune verifica	
l'eventuale violazione, contesta per iscritto al concessionario il fatto,	
assegnando un termine di 10 giorni per la presentazione di eventuali	
controdeduzioni. Ove queste non fossero presentate o risultassero non	
accoglibili, il Comune procederà alla risoluzione del contratto.	
ART. 28 Garanzia fidejussoria	
28.1 - Il Tesoriere, a fronte di obbligazioni di breve periodo assunte dal	
Comune, può, a richiesta, rilasciare garanzia fidejussoria a favore dei terzi	
creditori. L'attivazione di tale garanzia è correlata all'applicazione del	
vincolo di una quota corrispondente dell'anticipazione di tesoreria, concessa	
ai sensi del precedente art.15.	
ART. 29 – Cauzione	
29.1- Il Tesoriere nella qualità di azienda di credito è esonerato dal	
presentare cauzione rispondendo con tutte le proprie attività e con il proprio	
patrimonio del regolare svolgimento del servizio, ai sensi dell'art. 211 del	

TUEL e degli eventuali danni causati all'Ente o a terzi. Il Tesoriere è	
responsabile di tutti i depositi, comunque costituiti, intestati all'Ente.	
ART. 30 – Responsabilità	
30.1- Il Tesoriere, a norma dell'art. 211 del T.U. n. 267/2000, risponde con	
tutte le proprie attività e con il proprio patrimonio di ogni somma e valore	
dallo stesso trattenuti in deposito ed in consegna per conto dell'Ente, nonché	
di tutte le operazioni attinenti al servizio di tesoreria.	
30.2 - A garanzia dell'esatta esecuzione del servizio assunto e degli oneri	
derivanti dalla presente convenzione, il Tesoriere si obbliga in modo formale	
verso il Comune a tenerlo indenne e rilevato da qualsiasi danno e pregiudizio	
in cui, per effetto dell'esecuzione del servizio e del comportamento del	
personale da esso dipendente, potrebbe incorrere.	
ART. 31 – Penalità, risoluzione e recesso	
31.1- In caso di inadempimento rispetto a quanto previsto nella presente	
convenzione e nell'offerta per la gestione del servizio di Tesoreria saranno	
applicate al Tesoriere penali, ciascuna di importo da un minimo di Euro	
50,00 (cinquanta/00) ad un massimo di Euro 2.000 (duemila/00) da	
quantificare in relazione ai disservizi e/o ai costi indotti dal mancato rispetto	
dei termini contrattuali.	
31.2- L'applicazione di tali penalità avverrà previa contestazione, con lettera	
raccomandata e/o PEC al Tesoriere, il quale avrà facoltà di presentare le	
proprie controdeduzioni entro 10 giorni dal ricevimento della contestazione.	
Se esistessero valide ragioni per la mancata realizzazione, nei tempi stabiliti,	
dei servizi previsti per contratto, nel caso in cui vengano ravvisate cause non	

imputabili al Tesoriere, tali ragioni verranno evidenziate per iscritto, ove	
fossero accettata sarà sottoscritto dalle parti un apposito verbale.	
31.3- Qualora il Tesoriere ometta di eseguire, anche parzialmente, i servizi	
indicati nella presente convenzione, il Comune potrà ordinare ad altra	
impresa, previa comunicazione al Tesoriere, l'esecuzione parziale o totale	
dei servizi omessi dalla stessa, alla quota saranno addebitati i relativi costi ed	
i danni eventualmente derivati al Comune.	
31.4- A fronte di prolungata o ripetuta inadempienza, anche non grave da	
parte del Tesoriere, il Comune si riserva la facoltà di dichiarare la risoluzione	
della presente convenzione ai sensi dell'art. 1456 c.c. oppure di esercitare il	
diritto di recesso, fatto sempre salvo il diritto al risarcimento del maggior	
danno eventualmente subito dall'Amministrazione e l'invio delle	
segnalazioni all'Autorità Nazionale Anticorruzione.	
ART. 32 – Sicurezza sul lavoro – rischi ed oneri interferenziali	
32.1- Il Tesoriere si obbliga a provvedere a propria cura e carico, nonché	
sotto la propria responsabilità, a tutte le spese occorrenti per garantire la	
completa sicurezza ed igiene durante l'esecuzione del servizio, nonché per	
evitare incidenti e/o danni di qualsiasi natura a persone o cose, provvede a	
tutte le opere provvisionali in ottemperanza della specifica normativa di	
riferimento ed in particolare del D.Lgs. N. 81/2008 e s.m.i., esonerando di	
conseguenza il Comune da ogni e qualsiasi responsabilità.	
32.2- Le parti prendono atto che il servizio in oggetto non è soggetto alla	
presenza di rischi interferenziali, per cui non è prodotto il Documento Unico	
per la Valutazione dei Rischi Interferenziali (D.U.V.R.I.).	
ART. 33 Tracciabilità dei flussi finanziari	

33.1- Nell'espletamento del servizio, l'istituto di credito aggiudicatario	
(Tesoriere) si atterrà a quanto previsto dall'art. 3 della Legge 13.08.2010 n.	
136 e s.m.i. in materia di obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari: si	
ritiene che gli stessi possano considerarsi assolti con l'acquisizione del CIG	
nel momento dell'avvio della procedura di affidamento.	
ART. 34 Compenso e rimborso spese di gestione	
34.1 - Per i servizi di cui alla presente convenzione spetta al Tesoriere il	
compenso indicato in sede di gara pari a € (oltre iva)	
– incluse le commissioni bancarie sui bonifici, spese, bolli ecc	
34.2 – Il compenso per lo svolgimento del servizio, indicato in offerta, verrà	
fatturato annualmente al Comune con fatturazione elettronica.	
34.3 – Gli importi di cui punto 34.1 saranno validi per l'intera durata del	
contratto, quindi non oggetto di rivalutazione.	
ART. 35 Gestione del servizio in pendenza di procedure di	
pignoramento	
35.1 - Ai sensi dell'art. 159 del D.Lgs. n. 267/00 e successive modificazioni,	
non sono soggette ad esecuzione forzata, a pena di nullità, rilevabile anche	
d'ufficio dal giudice, le somme di competenza degli enti locali destinate al	
pagamento delle spese ivi individuate.	
35.2 - Per gli effetti di cui all'articolo di legge sopra citato, il Comune, ai	
sensi del terzo comma della richiamata normativa, deve quantificare	
sensi del terzo comma della richiamata normativa, deve quantificare	
sensi del terzo comma della richiamata normativa, deve quantificare preventivamente gli importi delle somme destinate al pagamento delle spese	
sensi del terzo comma della richiamata normativa, deve quantificare preventivamente gli importi delle somme destinate al pagamento delle spese ivi previste, adottando apposita delibera semestrale, da notificarsi con	

35.3 - L'ordinanza di assegnazione ai creditori precedenti costituisce - ai fini	
del rendiconto della gestione - valido titolo di scarico dei pagamenti	
effettuati dal Tesoriere a favore dei creditori stessi.	
ART. 36 – Spese contrattuali	
36.1- Tutte le spese inerenti e conseguenti al presente contratto sono a carico	
del Tesoriere.	
ART. 37 – Domicilio	
37.1- Per gli effetti della presente Convenzione e per tutte le conseguenze	
dalla stessa derivanti, le parti eleggono il proprio domicilio nel Comune di	
Quincinetto (TO) presso la sede municipale.	
ART. 38 Foro competente	
38.1 - Per ogni controversia che dovesse sorgere in merito alla presente	
Convenzione il Foro competente è quello di Ivrea.	
ART. 39 – Disposizioni transitorie e finali	
39.1- Per tutti gli obblighi e le formalità che potranno incombere alle parti,	
qui non previsti, valgono le disposizioni legislative e le norme vigenti in	
materia.	
Letto, confermato e sottoscritto.	
Per L'Ente:	
Per il Tesoriere:	